La riscossione delle entrate locali alla luce della riforma

Percorso di formazione revisori enti locali 2021

ODCEC Perugia

Dott. Stefano Baldoni
Dirigente servizio finanziario – Entrate Comune di Perugia
Perugia, 22/10/2021

Parte 1

L’esigenza di accelerare la riscossione delle entrate comunali

L’ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Sotto il profilo tributario i termini per la riscossione delle entrate sono molto lunghi
  - Termine di decadenza di 5 anni per l’accertamento
  - Termine di decadenza di 3 anni per la riscossione coattiva (accertamenti emessi fino al 31/12/2019)
  - Termine di prescrizione 5 anni / 10 anni

- Per quali motivi l’ente deve accelerare la riscossione delle proprie entrate?

1. Incrementare la possibilità di esazione delle somme
2. Perfezionare il procedimento di recupero dell’evasione e rispetto dei termini di decadenza

L’ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Per quali motivi l’ente deve accelerare la riscossione delle proprie entrate?

3. Aspetti contabili

  - Obbligo dell’equilibrio di cassa e stanziamenti di cassa in spesa autorizzatori (art. 162-164 D.Lgs 267/2000)
  - Il fondo crediti di dubbia esigibilità
  - Gli indicatori del bilancio di previsione
  - I parametri di deficitarietà strutturali
  - Garantire il rispetto dei termini di pagamento (rischio fondo accantonamento crediti commerciali)
  - Evitare l’anticipazione di tesoreria (effetti sul bilancio in termini di interessi e blocco dell’applicazione dell’avanzo)

- I rilievi delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono sempre più incentrati sulla scarsa capacità di riscossione delle entrate comunali

L’ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Obbligo dell’equilibrio di cassa (art. 162 D.Lgs 267/2000)
  - *Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e* ***garantendo un fondo di cassa finale non negativo***

- Stanziamenti di cassa in spesa autorizzatori (art. 164 D.Lgs 267/2000)
  - Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: ….b) agli impegni **e ai pagamenti di spesa**.

L'ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Fondo crediti di dubbia esigibilità
  - In sede di bilancio di previsione, l'ente, per le entrate di dubbia e difficile esazione, deve accantonare nell'apposito fondo (FCDE) l'importo pari al complemento a 100 della percentuale media di incasso dei 5 anni precedenti (per gli anni in cui non vi era l'armonizzazione incassi c/competenza e c/residui rapportati agli accertamenti di competenza – *di norma prima del 2015*)
    - Dal 2021 percentuale del 100%, salvo deroga 95% per enti in regola con lo smaltimento dello stock di debito e tempistica dei pagamenti
  - Più è bassa la capacità storica di riscossione in conto competenza, non solo perché non si incassa ma anche perché si incassa tardi, più è alta la quota di risorse da accantonare al fondo

L’ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Fondo crediti di dubbia esigibilità
  - Da rilevare che il **recupero dell’evasione dei tributi** si accerta contabilmente di norma con la notifica dell’avviso di accertamento, per cui se
    - Gli avvisi sono accertati verso la fine dell’anno
    - Gli avvisi sono incassati con ritardo rispetto ai 60 giorni (comunque oltre 1 anno in ritardo)
  - Peggiora la media storica delle riscossioni in conto competenza e aumenta la % dello stanziamento delle previsioni del recupero dell’evasione da accantonare a fondo

L’ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Fondo crediti di dubbia esigibilità
  - A consuntivo deve essere accantonata una quota del risultato di amministrazione pari al complemento a 100 della media storica degli ultimi 5 anni delle riscossioni in c/residui rispetto ai residui iniziali
  - Quindi più si ritarda la riscossione delle entrate e più si riduce la quota di incasso e maggiore è il FCDE da vincolare a consuntivo
    - RISCHIO DISAVANZO!!!

ESEMPIO DI CALCOLO FCDE - PREVISIONALE

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (PEGGIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE)						
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
PREVISIONI COMPETENZA						3.000.000,00
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	1.580.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	
ACCERTAMENTI COMPETENZA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00	
%	79,00%	80,00%	70,00%	67,92%	54,55%	
* in realtà in base all'art. 107-bis DL 18/2020 gli anni 2020 e 2021 possono sostituirsi con l'anno 2019						
MEDIA 5 ANNI	70,29%					
ACCANTONAMENTO FCDE						891.180,10

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (MIGLIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE)						
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
PREVISIONI COMPETENZA						3.000.000,00
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	1.580.000,00	1.680.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	
ACCERTAMENTI COMPETENZA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00	
%	79,00%	80,00%	80,00%	81,13%	85,45%	
* in realtà in base all'art. 107-bis DL 18/2020 gli anni 2020 e 2021 possono sostituirsi con l'anno 2019						
MEDIA 5 ANNI	81,12%					
ACCANTONAMENTO FCDE						566.480,27

L'ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Il piano degli indicatori (D.M. 22/12/2015 – art. 18-bis D.Lgs 118/2011) – bilancio di previsione

2	Entrate correnti	
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

L'ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Il piano degli indicatori (D.M. 22/12/2015 – art. 18-bis D.Lgs 118/2011) – rendiconto

2	Entrate correnti	
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

L'ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Nuovi parametri di deficitarietà strutturale

		Indicatore	Descrizione	Soglia
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	26%
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	55%

L’ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Se l’ente NON rispetta almeno la metà dei parametri (4 su 8) è considerato strutturalmente deficitario e quindi
  - Controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni
  - Obbligo di copertura dei servizi a domanda individuale per almeno il 36%
  - Obbligo di copertura del servizio acquedotto per almeno l’80%
  - Obbligo copertura integrale dei costi TARI
    - Invio di apposita certificazione annuale: in caso di mancato invio o di mancato rispetto delle percentuali si applica una sanzione pari all’1% delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente

ESEMPIO COPERTURA SERVIZI A DOMANDA – COMUNE DI PERUGIA (2021)

PERCENTUALE DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE			
SERVIZIO	**COSTI**	**RICAVI**	**% COPERTURA**
ASILI NIDO	3.943.378,19	1.637.240,00	41,52%
IMPIANTI SPORTIVI	1.265.920,25	275.000,00	21,72%
MERCATI E FIERE	240.685,50	150.000,00	62,32%
MENSE SCOLASTICHE	3.929.008,50	2.560.000,00	65,16%
TOTALE	**9.378.992,44**	**4.622.240,00**	**49,28%**

L'ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Rispetto dei termini di pagamento
  - Mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali
  - Obbligo di accantonamento in bilancio a partire dal 2021 commisurata alla spesa prevista per l'acquisto di beni e servizi

(art. 1, commi 858-862, L. 145/2018)

Violazione	% accantonamento su stanziamenti spesa beni e servizi
Mancato rispetto riduzione di almeno il 10% dello stock di debito o ritardi > 60 giorni indicatore ritardo pagamenti	5%
Ritardo tra 31 e 60 gg indicatore ritardo pagamenti	3%
Ritardo tra 11 e 30 gg indicatore ritardo pagamenti	2%
Ritardo tra 1 e 10 giorni indicatore ritardo pagamenti	1%

CALCOLO FONDO DEBITI COMMERCIALI

CALCOLO FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, C. 892, L. 145/2018)					
rispetto riduzione stock di debito al 31/12	NO	SI	SI	SI	SI
indicatore ritardo pagamenti	> 60 GIORNI	> 60 GIORNI	TRA 31 E 60 GG	TRA 11 E 30 GG	TRA 1 E 10 GG
percentuale	5%	5%	3%	2%	1%
totale spesa per acquisto beni e servizi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
ACCANTONAMENTO	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**750.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**

L’ESIGENZA DI ACCELERARE LA RISCOSSIONE

- Carenza di cassa e anticipazioni di tesoreria
  - Oneri collegati all’anticipazione di tesoreria
  - Divieto di applicare avanzo di amministrazione accantonato, destinato e libero (art. 187, comma 3-bis, D.Lgs 267/2000)
  - Problemi connessi all’anticipazione di tesoreria persistente (per la Corte dei conti è indebitamento)

MISURE PER ACCELERARE LA RISCOSSIONE

Delibera CC n. 6/2018 Comune Perugia

- Modifica della struttura organizzativa che svolga azione di monitoraggio, coordinamento, impulso ed indirizzo in materia di riscossione
- Attribuzione di maggior rilievo nella valutazione dei dirigenti sulla performarce organizzativa alle misure poste in essere per accelerare la riscossione
- Riduzione dei tempi dei controlli
- Attivazione di fasi di riscossione pre-coattiva
- Implementazione canali telematici di pagamento ed efficientamento e velocizzazione della rendicontazione
- Introduzione di definizioni agevolate

Parte 2

La riscossione delle entrate comunali: la distinzione tra riscossione spontanea e riscossione coattiva

LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

- Le fasi della riscossione delle entrate comunali

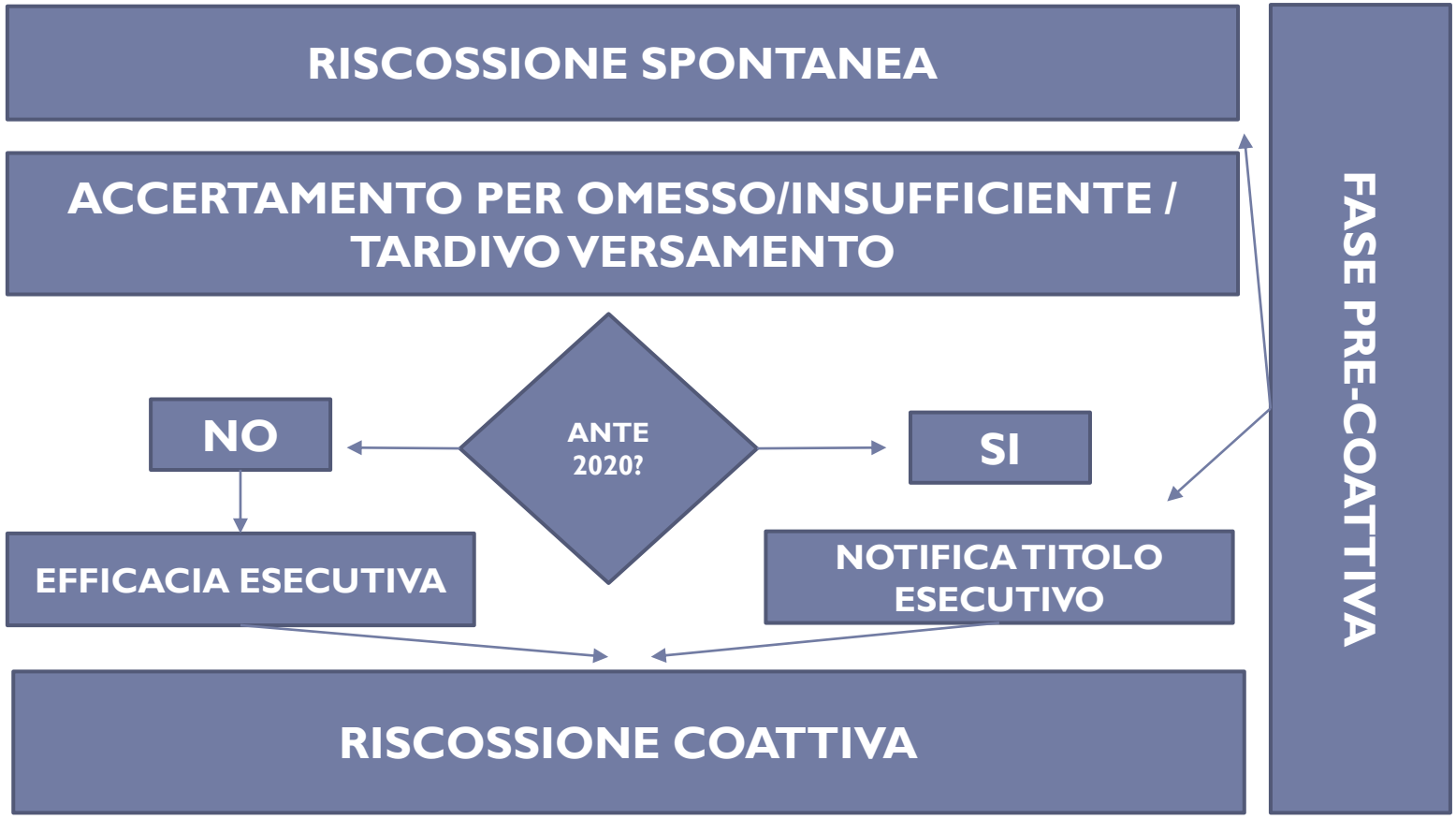

TIPOLOGIE DI RISCOSSIONE

- Riscossione spontanea: a seguito di adempimento spontaneo del contribuente corretto e tempestivo
  - In forma di **autoliquidazione**: il contribuente determina autonomamente l'importo da versare
    - Si conclude con la scadenza del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs 472/1997)
    - Tipica dell'IMU, dell'Add. IRPEF e della TARI (e in precedenza della TASI, della TOSAP, dell'ICP)
  - A seguito di **liquidazione dell'ufficio**: è l'ente impositore che determina l'importo che il contribuente deve versare
    - Si conclude con la scadenza del termine stabilito per il pagamento, **formalmente comunicato** al contribuente
    - Normalmente usata nella TARI per scelta regolamentare del Comune

LA RISCOSSIONE SPONTANEA

- In forma di **autoliquidazione**:
  - Decorre dalla scadenza fissata dalla legge o dall'Ente per il pagamento e si conclude con la scadenza del **ravvedimento**

In sede di accertamento la quota statale IMU è di competenza comunale

LA RISCOSSIONE SPONTANEA

- In forma di **liquidazione d'ufficio**:
  - Decorre dalla scadenza fissata dalla legge o dall'Ente per il pagamento
  - Si conclude con la scadenza del **ravvedimento** successivo alla scadenza del termine formalmente notificato al contribuente

TIPOLOGIA DI RISCOSSIONE

- **<u>La fase pre-coattiva</u>**
  - Fase eventuale in cui si tenta il recupero «bonario» delle somme, comunque senza ricorrere a procedure coattive
    - Richieste informali di pagamento
    - Invio solleciti di pagamento
    - Analisi di solvibilità dei contribuenti
    - Compensazioni crediti/debiti
      - Tributarie (art. 1, c. 167, L. 296/2006)
      - Civilistiche
    - Revoca licenze (art. 15-ter D.L. 34/2019)

TIPOLOGIA DI RISCOSSIONE

- **<u>Riscossione coattiva</u>**:
  - a seguito di inadempimento del contribuente il tributo viene riscosso in maniera coercitiva
  - include le fasi in cui si procede alla riscossione delle somme dovute mediante:
    - Avvisi di accertamento esecutivi
    - Cartelle di pagamento
    - Ingiunzioni fiscali
    - Azioni esecutive nei confronti dei beni del contribuente

Parte 3
Gli strumenti della riscossione spontanea

GLI STRUMENTI DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA

- **<u>Entrate tributarie</u>**
  - Direttamente sul **conto corrente di tesoreria** dell'ente impositore
  - Versamento sul **c/c postale** intestato all'ente
  - Mediante **modello F24 (<u>resta l'unica modalità per IMU</u>)**
  - Mediante **strumenti di pagamento elettronici** resi disponibili dagli enti impositori
  - Attraverso la **Piattaforma PagoPa**: strumenti del sistema PAGOPA
    - Carte di debito, credito, prepagate
    - Altri sistemi di pagamento elettronico, inclusi ATM, POS fisici o virtuali
    - Pagamenti con credito telefonico (micropagamenti)
    - Operazioni complesse che prevedono il ricorso a modalità informatiche nella fase di trasferimento dei fondi, a prescindere da come è costituita la provvista (anche in contanti presso reti fisiche del prestatore

(art. 2-bis, D.L. 193/2016)

GLI STRUMENTI DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA

- **<u>Entrate NON tributarie</u>**
  - Direttamente sul **conto corrente di tesoreria** dell’ente impositore
  - Versamento sul **c/c postale** intestato all’ente
  - Mediante **strumenti di pagamento elettronici** resi disponibili dagli enti impositori
  - Attraverso la **Piattaforma PagoPa**
  - dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore (modifica introdotta dal D.L. 244/2016)

(art. 2-bis, D.L. 193/2016)

GLI STRUMENTI DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA

- **<u>Gli strumenti della riscossione previsti dall'art. 2-bis D.L. 193/2016</u>**
  - Sono stabiliti dalla legge in deroga alla potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/1997
  - Il modello F24 resta l'unico strumento possibile per l'IMU e l'addizionale comunale IRPEF
    - *Per l'imu l'attivazione di PagoPa è prevista dall'art. 1, comma 765, della L. 160/2019, ma manca il Decreto attuativo previsto dallo stesso comma*
  - Il modello F24 non è utilizzabile per la riscossione delle entrate non tributarie
    - *…anche se in realtà esiste il codice tributo per riscuotere la tariffa corrispettiva (codice 3950-3951-3952)…*

GLI STRUMENTI DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA

- **Riscossione dei tributi e delle altre entrate diretta da parte degli enti locali**
  - In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente (art. 2-bis D.L. 193/2016)
  - Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del D.Lgs 446/1997 (art. 53, c. 1, D.Lgs 446/1997)
  - Sono abilitate a riscuotere le entrate degli enti locali:
    - Agenzia delle entrate riscossione (art. 2-bis, c. 1-bis, D.L. 193/2016)
    - Società in house (art. 53, c. 1, D.Lgs 446/1997)

RISCOSSIONE ESTERNA: CONTI DEDICATI

(art. 1, comma 790, L. 160/2019 – Circolare MEF 3/df 27/10/2020)

- Conti dedicati:
  - Per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi
  - Da aprire presso il Tesoriere (necessariamente)
    - Quando l'art. 2-bis DL 193/2016 parla di «conto corrente di tesoreria dell'ente impositore» occorre riferirsi al «conto dedicato»
    - **Confermate però tutte le possibili forme di riscossione dell'art. 2-bis, compresi i c/c postali** (quindi il conto dedicato NON è l'unica forma ammissibile per le entrate in concessione» «*per ciascuna entrata l'ente locale può decidere di ricevere i versamenti dei contribuenti tramite uno o più dei mezzi di pagamento appena elencati, concedendo quindi ai contribuenti un ventaglio di possibilità per adempiere ai propri obblighi»)*
      - Una volta effettuati i versamenti attraverso i vari mezzi occorre ricondurre i vari flussi al conto dedicato acceso presso il tesoriere

L’APERTURA DEI CONTI DEDICATI

(art. 1, comma 790, L. 160/2019 – Circolare MEF 3/df 27/10/2020)

- Conti dedicati:
  - Quindi è possibile mantenere la riscossione delle entrate affidate in concessione tramite **conti postali (o altre forme ammesse)**
    - Le somme devono affluire nei conti dedicati: nel caso di conti postali l’ente deve disporre il prelevamento con cadenza almeno quindicinale (circ. MEF 33/2008 e 11/2012)
      - è raccomandato di attivare servizi o soluzioni che assicurino il sistematico trasferimento dei fondi in tesoreria
    - Il tesoriere deve trasferire giornalmente i saldi del/i conto/i dedicato/i al conto di tesoreria principale
    - Il concessionario deve poter avere accesso ai conti dedicati ed ai conti utilizzati per la riscossione delle somme, per calcolare il compenso spettante

L'APERTURA DEI CONTI DEDICATI

(art. 1, comma 790, L. 160/2019 – Circolare MEF 3/df 27/10/2020)

- Conti dedicati:
  - Il concessionario deve avere accesso al conto dedicato, collegato al conto di tesoreria principale, senza possibilità di movimentazione
  - Il concessionario deve comunque avere accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili
- Il soggetto affidatario NON può ricevere il pagamento **e non può risultare ente creditore in pagopa**
- E' possibile derogare nel contratto di affidamento alla previsione che impone la trasmissione da parte del concessionario della determinazione del proprio compenso e della fattura all'ente ed al tesoriere entro il giorno 10 del mese successivo

L'APERTURA DEI CONTI DEDICATI

(art. 1, comma 790, L. 160/2019 – Circolare MEF 3/df 27/10/2020)

- La previsione di legge «salvo diversa previsione contrattuale», consente l'adozione di modalità diverse da quelle del comma 790 della L. 160/2019, come ad esempio
  - *L'ente autorizza il tesoriere ad addebitare il conto di tesoreria ogni volta che pervenga dalla banca dell'affidatario un ordine di addebito della fattura emessa (NB: **si evita di mandare la fattura al tesoriere**)*
  - *L'affidatario concorda con la propria banca l'utilizzo del servizio sepa SDD (sepa direct debit)*
  - *Entro il giorno 10 l'affidatario trasmette la propria fattura all'ente, riferita alle competenze calcolate sulle somme affluite sui conti*
  - *L'affidatario tramite la propria banca trasmette al tesoriere con il canale sepa SDD un ordine di addebito, indicando come data un giorno non anteriore al 30° giorno calcolato a partire dalla trasmissione della rendicontazione*

L’APERTURA DEI CONTI DEDICATI

(art. 1, comma 790, L. 160/2019 – Circolare MEF 3/df 27/10/2020)

- La previsione di legge «salvo diversa previsione contrattuale», consente l’adozione di modalità diverse da quelle del comma 790 della L. 160/2019, come ad esempio
  - *L’affidatario si impegna a non inoltrare alcun ordine di addebitamento se la fattura è respinta*
  - *L’ente può opporsi all’addebito della fattura, comunicandolo alla banca tesoriera*
- L’onere di controllare la fattura e la determinazione delle competenze spetta all’ENTE e non al tesoriere, che paga automaticamente se non ci sono opposizioni da parte dell’Ente
- Il pagamento va effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura (ne è responsabile il tesoriere)
- L’Ente dovrà emettere un mandato a regolarizzazione

L'APERTURA DEI CONTI DEDICATI

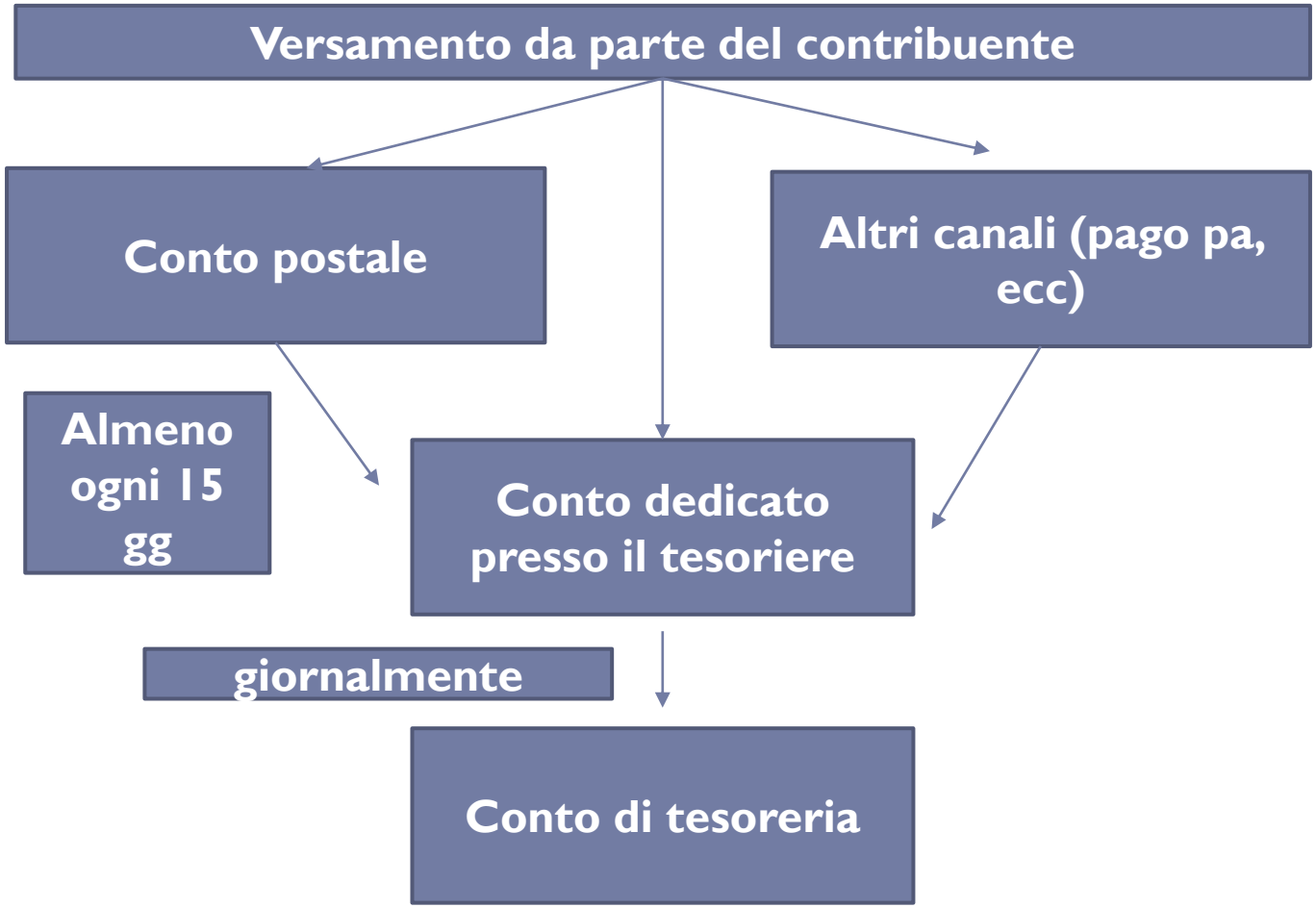

L’APERTURA DEI CONTI DEDICATI

(art. 1, comma 790, L. 160/2019 – Circolare MEF 3/df 27/10/2020)

- se non si prevede nulla di diverso nel contratto, si applica la procedura del comma 790, e si dovrà
  - Definire le modalità tecniche di trasmissione della fattura al tesoriere
    - La fattura va inviata tramite lo SDI all’ente impositore
    - La fattura va trasmessa al tesoriere NON tramite lo SDI, ma tramite altri canali che devono essere certi, da definire (es PEC)
  - Garantire che l’addebito della fattura, salvo opposizione dell’ente nei termini, venga effettuato a valere sul conto di tesoreria, utilizzando le somme prelevate dai conti dedicati

LA RISCOSSIONE MEDIANTE PAGOPA

- Art. 5, c. 1, D.Lgs 82/2005: **obbligo accettazione pagamenti elettronici tramite Pago-pa**
  - *Le P.A., i gestori di pubblici servizi e le società controllate pubbliche sono obbligate ad accettare tramite la piattaforma Pago-pa (gestita da Agid fino al 2018, poi da PagoPa Spa) i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico*
- Art. 5, c. 2-ter, D.Lgs 82/2005: **estensione anche ai tributi locali**
  - I medesimi soggetti di cui sopra consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite Pago-pa **anche per il versamento spontaneo dei tributi locali**
- Art. 5, c. 2-quater, D.Lgs 82/2005: **conferma del modello F24 in vista delle riforma**
  - Resta fermo il sistema F24 fino all'adozione di un D.M. che fissa in modo anche progressivo le modalità tecniche per effettuare i pagamenti tributari e contributivi tramite Pago-pa

LA RISCOSSIONE MEDIANTE PAGOPA

- Rinvio al **28/02/2021** dell'obbligo per i **prestatori di servizi di pagamento** abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (art. 65, c. 2, D.Lgs 217/2017 - art. 24, comma 2, D.L. 76/2020)
- Rafforzamento dell'obbligo di utilizzo di Pago Pa da parte dei soggetti art. 2, c. 2, D.Lgs 82/2005: Pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2 D.Lgs 165/2001), Gestori di servizi pubblici; Società controllate pubbliche (come definite dal D.Lgs 175/2016)
  - sono tenuti ad integrare i propri sistemi di incasso con il sistema Pago-Pa (entro il 28/02/2021)
    - Direttamente
    - Tramite altri soggetti di cui all'art. 2, c. 2, D.Lgs 82/2005
    - Altri fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare su Pago-Pa
- Sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo
  - Rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti interessati
  - Comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare

(art. 65 D.Lgs 217/2017)

LA RISCOSSIONE MEDIANTE PAGOPA

- Gestione della piattaforma Pago Pa trasferita alla Presidenza CdM che si avvale di un Commissario e di una società interamente pubblica appositamente costituita (PagoPa Spa).

LA RISCOSSIONE MEDIANTE PAGOPA

- Nodo dei pagamenti PagoPa (art. 15, c. 5-bis, D.L. 179/2012 – Linee guida AGID)

- Soggetti obbligati:
  - Tutte le Pubbliche amministrazioni
  - Società interamente pubbliche o a maggioranza pubblica inserite nel conto economico consolidato della PA
  - Gestori di pubblici servizi che richiedono pagamenti agli utenti per i servizi resi
- Il sistema permette a cittadini e imprese di:
  - scegliere il prestatore del servizio di pagamento;
  - scegliere tra più strumenti di pagamento;
  - scegliere il canale tecnologico di pagamento preferito;
  - conoscere preventivamente i costi massimi dell'operazione da effettuare;
  - avere garanzia della correttezza dell'importo da pagare;
  - ottenere immediatamente una ricevuta con valore liberatorio.

LA RISCOSSIONE MEDIANTE PAGOPA

- Nodo dei pagamenti PagoPa (art. 15, c. 5-bis, D.L. 179/2012 – Linee guida AGID)
- Il sistema permette alle PA di:
  - velocizzare la riscossione degli incassi, ottenendone l'esito in tempo reale e potendo effettuare la relativa riconciliazione in modo certo e automatico;
  - ridurre i costi e ottimizzare i tempi di sviluppo delle nuove applicazioni online;
  - eliminare la necessità di stipulare specifici accordi con i prestatori di servizi di riscossione.

LA RISCOSSIONE MEDIANTE PAGOPA

- **Nodo dei pagamenti PagoPa**

- Non è un sito dove effettuare pagamenti, ma un sito dove sono presenti diversi **prestatori di servizi di pagamento** che si offrono di effettuarli in modalità standardizzata
- L'accesso ai pagamenti è possibile tramite il sito dell'Ente locale o del prestatore di servizi di pagamento (sito, sportelli fisici, app, sportelli ATM, uffici postali, ecc.)

IL SISTEMA PAGO-PA

- Pago Pa unico strumento per riscuotere la le entrate comunali dal 28/02/2021?
  - In senso contrario:
    - SEGNALAZIONE GARANTE CONCORRENZA E MERCATO S4007/2020: Il sistema Pago Pa NON è l'unico sistema di pagamento e NON esclude altre modalità di pagamento ammesse dalla legge (risposta citata anche dal Ministero in risposta ad una interrogazione parlamentare)
    - Art. 2-bis D.L. 193/2016, come modificato dalla L. 160/2019, il quale prevede Pagopa tra i possibili strumenti di pagamento
    - Circolare MEF n. 3/df del 27/10/2020: utilizzabilità dei conti postali per la riscossione delle entrate
    - D.M. 01/07/2020: disciplina della riscossione della TARI/TEFA anche a mezzo F24 ed altri strumenti di pagamento
    - Circolare Agenzia entrate n. 5/e 2021 relativa ai codici tributo TEFA dal 2021

Parte 3
Strumenti di sollecito all’adempimento

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE

- Art. 15 ter D.L. 34/2019

- Applicazione della norma: da parte degli enti locali che sono competenti a:
  - Rilasciare licenze, autorizzazioni o concessioni o il loro rinnovo
  - Ricevere SCIA uniche o condizionate
  - Relative ad attività commerciali o produttive
- Recepimento facoltativo: da attuare con norma regolamentare
- Finalità: subordinare
  - Il Rilascio
  - Il Rinnovo
  - La permanenza
  - In esercizio alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE

- Art. 15 ter D.L. 34/2019
- Aspetti peculiari
  - **Definizione di tributi locali**: *quelli la cui soggettività attiva compete al comune*
    - da valutare se includere quelli affidati in concessione a terzi (sulla base della capacità di integrare i sistemi informativi)
    - Da escludere i tributi gestiti da altri soggetti (es addizionale comunale IRPEF)
    - E' possibile limitare la verifica della regolarità solo ad alcuni tributi locali

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE

- Art. 15 ter D.L. 34/2019
- Aspetti peculiari
  - **Soggetti rientranti nel perimetro:** attività commerciali e produttive soggette a licenze, autorizzazioni, concessioni o SCIA (ad esempio non vi rientrano il commercio all'ingrosso o alcune attività industriali o artigianali – attività di somministrazione? – attività artigianali di servizi? Attività ricettive e pubblici esercizi?)
    - possibile estendere i soggetti a cui si applica?

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE

- Art. 15 ter D.L. 34/2019

- Aspetti peculiari
  - **Definizione di irregolarità nel pagamento dei tributi**:

MANCATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI ALLE SCADENZE DI LEGGE ANCHE IN ASSENZA DI CONTESTAZIONE

RICHIEDE UN ELEVATO E TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI

DEBITI TRIBUTARI FORMALMENTE CONTESTATI NON PAGATI E NON SOSPESI

MINORE TEMPESTIVITA' NELL'AGGIORNAMENTO BANCHE DATI

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE

- Art. 15 ter D.L. 34/2019
- Aspetti peculiari
  - **Definizione di irregolarità nel pagamento dei tributi**:
    - E' possibile definire un limite di importo minimo al di sotto del quale i debiti tributari non rilevano
    - E' possibile differenziare il tipo di verifica anche sulla base della tipologia del tributo
  - **Effetti della posizione di irregolarità**
    - Nel caso di richiesta di rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni o concessioni o di ricezione di SCIA: non è possibile procedere al rilascio o al rinnovo o assentire la SCIA

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE

- Art. 15 ter D.L. 34/2019
- Aspetti peculiari
  - **Effetti della posizione di irregolarità**
    - Nel caso di attività già esistenti:
      - Notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività
      - Assegnazione di un termine entro cui il soggetto può regolarizzare la posizione
      - Notifica del provvedimento di sospensione dell'attività, per un periodo di tempo stabilito dal regolamento (ovvero fino alla regolarizzazione)
      - Revoca della licenza, autorizzazione, concessione in caso di mancata regolarizzazione la termine del periodo di sospensione

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE

- Art. 15 ter D.L. 34/2019

- Aspetti peculiari
  - **Effetti della posizione di irregolarità**
    - La regolarizzazione della posizione potrà avvenire:
      - Mediante pagamento integrale delle somme dovute
      - Mediante ricorso alle procedure di definizione previste dai regolamenti comunali
      - Mediante ricorso alla rateizzazione (disciplinare gli effetti del mancato pagamento delle rate)
      - In caso di presentazione di garanzie

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE

- Art. 15 ter D.L. 34/2019

- Aspetti peculiari
  - **Disciplina della procedura di verifica: nuove istanze**
    - Ricezione istanze di rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni o concessioni o ricezione di SCIA
  - L'ufficio competente chiede all'Ufficio tributi/entrate l'attestazione di regolarità tributaria del contribuente
  - Verifica dell'ufficio tributi e rilascio dell'attestato di regolarità tributaria o comunicazione di irregolarità
  - !! NB: le procedure devono essere disciplinate dal regolamento sulla base del livello di aggiornamento delle banche dati, della capacità di risposta dell'ufficio tributi e della tempistica dei procedimenti di rilascio o rinnovo!!

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE

- Art. 15 ter D.L. 34/2019

- Aspetti peculiari
  - **Disciplina della procedura di verifica: attività esistenti**
    - Verifica da effettuarsi in sede di prima applicazione
      - Tutti gli uffici interessati dovranno inviare un elenco delle attività all'ufficio tributi/entrate che dovrà verificare la regolarità fiscale
    - Verifica periodica:
      - Stabilire la tempistica con cui ogni ufficio interessato trasmette l'elenco per la verifica all'ufficio tributi/entrate (mensile, quadrimestrale, semestrale?)

Parte 4
La riscossione coattiva

PERCORSO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

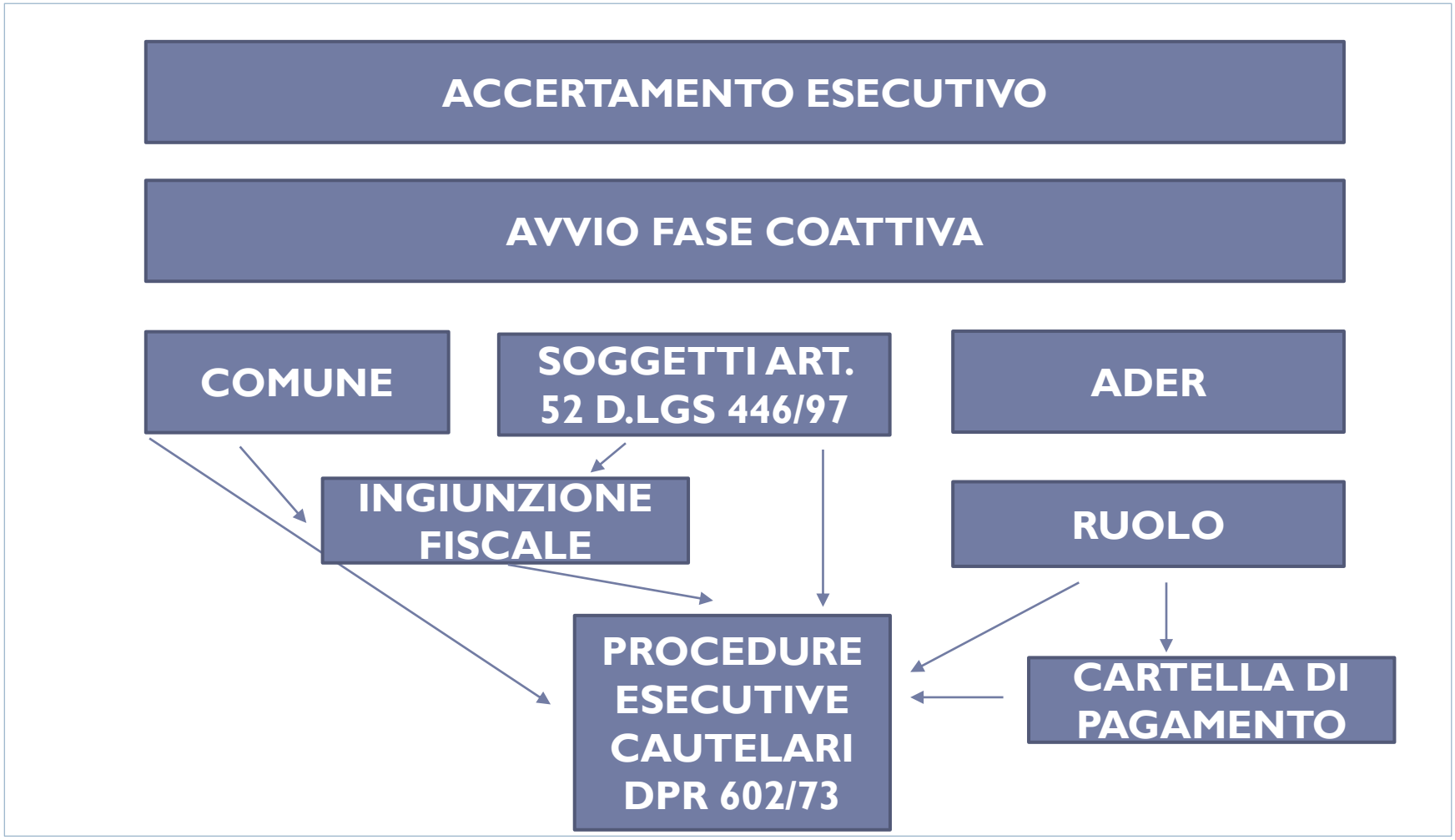

GLI STRUMENTI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

- **Il percorso della riscossione coattiva dal 2020**
  - Fasi:
    - Notifica avviso di accertamento esecutivo
    - Avvio della procedura coattiva
    - Procedure cautelari ed esecutive
- **Il percorso della riscossione coattiva fino al 2019**
    - Notifica avviso di accertamento
    - Notifica titolo esecutivo: ingiunzione fiscale o cartella di pagamento
    - Procedure cautelari ed esecutive

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 1, comma 792, L. 160/2019)

- L'accertamento esecutivo è un **atto «impoesattivo»** che unisce la funzione accertativa dell'avviso di accertamento con la funzione di precetto ed esecutiva dell'ingiunzione fiscale/ruolo
- **Funzione accertativa**
  - *atto impositivo emanato dall'Amministrazione Finanziaria in seguito ad un'attività di controllo: attraverso questo atto l'Amministrazione notifica al contribuente una violazione delle norme fiscali e quindi una pretesa tributaria nei confronti del contribuente stesso (avviso di accertamento art. 1, c. 161-162, L. 296/2006)*
- **Funzione precettiva**
  - *intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo*
- **Funzione coattiva** (esecutiva)
  - *Titolo idoneo all'avvio delle procedure cautelari ed esecutive*

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- A decorrere dagli atti emessi dal **1° gennaio 2020**
  - Ci si riferisce ad avvisi emessi e non a quelli notificati (firmati e protocollati anche se non notificati – TELEFISCO 2020)
  - Regola valida anche per i rapporti pendenti (periodi d'imposta per i quali non è intervenuta la decadenza)

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Riguarda tutte le entrate tributarie e le entrate patrimoniali
  - Tutte le entrate tributarie
  - Tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico (canoni demaniali, oneri di urbanizzazione, tariffa rifiuti, canone unico e canone mercatale, proventi servizi a domanda individuale, quali mense, asili nido, concessioni cimiteriali, soggiorni estivi e *sanzioni amministrative?*)
  - Tutte le entrate patrimoniali di diritto privato (canoni di locazione, risarcimenti, idrico, ecc)

Se fossero escluse le sanzioni del codice della strada, come afferma la relazione tecnica, avremmo che solo per l'ingiunzione fiscale continuerebbe ad utilizzarsi solo per questa tipologia di entrata (Cassazione, 24722 del 08/10/2018)

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Esclusione sanzioni codice della strada (nota di lettura Camera dei deputati della Legge di bilancio – MEF TELEFISCO 2020), anche se dalla norma di legge non si evince
  - Dubbio per il riferimento che deve contenere l'atto sulle modalità di opposizione ex art. 32 D.Lgs 150/2011 (rito ordinario di cognizione, usato oggi per le ingiunzioni) e non quello «sommario di cognizione», art. 6 D.Lgs 150/2011, usato per i verbali sanzioni CDS

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Presupposti** per l'emissione dell'accertamento esecutivo
  - entrate tributarie
    - Tributi in autoliquidazione (IMU, TARI, TASI, TOSAP, ICP, DPA, imposta di soggiorno, contributo di sbarco): *emissione una volta non adempiuto alla scadenza*
    - Tributi a liquidazione d'ufficio (TARI): *necessario inviare avviso di pagamento e/o notificare sollecito di pagamento*
  - entrate patrimoniali di diritto pubblico: *notifica richiesta di pagamento o avviso di messa in mora*
  - Tutte le entrate patrimoniali di diritto privato: *notifica richiesta di pagamento o avviso di messa in mora*

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Atti interessati dalla riforma
  - Gli avvisi di accertamento dei tributi locali
  - Connesso provvedimento di irrogazione della sanzione
  - Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali
- Emessi da:
  - Enti
  - Soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, let. b, D.Lgs 446/1997
    - Concessionari iscritti all’albo -Società europee -Società in house -Società miste
  - Soggetti gestori del servizio rifiuti affidatari della TARI o della tariffa corrispettiva (comma 691 L. 147/2013)

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Quali sono gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali
  - Deve trattarsi di atti notificati (no richieste di pagamento, fatture, avvisi di pagamento)
  - Atto di messa in mora (art. 1219 cc) o solleciti di pagamento notificati al debitore

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- *Oltre agli elementi tipici dell'avviso di accertamento il nuovo accertamento esecutivo deve contenere:*

1. Intimazione ad adempiere **l'intero importo indicato** entro
   - **Termine per la presentazione del ricorso:** per le entrate tributarie *(di norma 60 gg dalla notificazione dell'atto, salvo sospensione feriale dei termini)*
   - **60 giorni dalla notifica:** per le entrate patrimoniali

FUNZIONE ESECUTIVA

La norma abroga implicitamente la disposizione dell'art. 1, comma 162, della L. 296/2006 che prevede un termine di 60 giorni per il pagamento

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 1, comma 792, L. 160/2019)

2. Indicazione dell'applicazione dell'art. 19 D.Lgs 472/1997 in caso di tempestiva presentazione del ricorso (o dell'art. 32 D.Lgs 150/2011 sulla opposizione alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici)
   - Se viene presentato ricorso le sanzioni TRIBUTARIE possono riscuotersi (art. 19 D.Lgs 472/1997)
     - Per 2/3 dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso del contribuente
     - Per l'ammontare stabilito dalla sentenza CTP che accoglie parzialmente il ricorso, max 2/3

Art. 32 D.Lgs 150/2011
- RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE PER LE OPPOSIZIONI CONTRO LE INGIUNZIONI FISCALI
- POSSIBILE SOSPENSIVA DELL'ATTO (GRAVI E CIRCOSTANZIATE RAGIONI)

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Indicazione dell'applicazione dell'art. 19 D.Lgs 472/1997 in caso di tempestiva presentazione del ricorso
  - Se viene presentato ricorso le sanzioni possono riscuotersi
    - Il restante ammontare dopo la sentenza della CTR che respinge l'appello
    - Nel caso di sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio, non è possibile riscuotere la sanzione, salvo il caso di mancata riassunzione del giudizio nei termini (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza)
- La norma risolve il problema della riscossione in pendenza di giudizio del tributo e degli interessi, poiché prevede che tutte le somme dovute devono versarsi entro il termine del ricorso e in caso di ricorso la solo applicazione della riscossione frazionata delle sanzioni

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 1, comma 792, L. 160/2019)

- Elementi che devono obbligatoriamente contenere gli avvisi

3. Indicazione espressa che gli atti costituiscono **titolo esecutivo** idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, trascorso il termine per il ricorso (o 60 gg dalla notifica)
4. Indicazione **del** soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste e che effettuerà l'esecuzione forzata

- **L'ENTE IMPOSITORE**
- **CONCESSIONARIO ISCRITTO ALL'ALBO**
- **SOCIETA' IN HOUSE**
- **SOCIETA' MISTA**
- **GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI**
- **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ader)**

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 1, comma 792, L. 160/2019)

- Gli elementi precedenti devono essere riportati anche **negli successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione della sanzione**
  - Atti emessi in caso di accertamento con adesione (D.Lgs 218/97)
  - Riscossione sanzioni in pendenza di giudizio (art. 19 D.Lgs 472/1997)
  - Di definitività dell'atto impugnato (vale a dire all'esito del ricorso)
- Tali atti devono notificarsi al contribuente
- Le somme dovute devono versarsi entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 1, comma 792, L. 160/2019)

- Termine per il versamento dell’accertamento con adesione
  - Art. 8 D.Lgs 218/1997 «il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione».
  - Art. 9 D.Lgs 218/1997 «La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia»
  - Art. 1, c. 792, L. 160/2019: termine di versamento 60 giorni dalla notifica dell’atto

?

D.Lgs 218/1997: TERMINE DI PAGAMENTO 20 GIORNI DALLA REDAZIONE DELL’ATTO DI ADESIONE

Legge 160/2019: TERMINE DI PAGAMENTO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 1, comma 792, L. 160/2019)

- La sanzione per omesso versamento di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997 NON si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute
  - Entro il termine per la presentazione del ricorso o entro 60 gg (entrate patrimoniali), nel caso di notifica di **accertamenti o atti finalizzati alla riscossione di entrate patrimoniali esecutivi**
  - Entro 60 giorni dalla notifica degli atti **di rideterminazione degli importi dovuti**
- *Viene chiarito che la sanzione per omesso/insufficiente/tardivo versamento non si applica nel caso di omesso/insufficiente/tardivo versamento delle somme dovute in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento*

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 1, comma 792, L. 160/2019)

- Gli atti **acquistano efficacia esecutiva** dopo
  - Il termine per presentare ricorso (entrate tributarie)
  - 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali
  - Non occorre più la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, ma possono avviarsi le azioni esecutive/cautelari sulla base degli atti esecutivi

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Se **l'atto è stato emesso per somme inferiori a € 10** non acquista efficacia esecutiva *(comma 794)*

La norma si riferisce all'importo dell'atto emesso e quindi non al caso di avvisi pagati parzialmente

  - Il limite è riferito all'intero debito dovuto anche riferito a **più annualità**
  - Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso
  - Il debito viene recuperato con la successiva notifica di altri atti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di € 10
  - Da coordinare con le norme sul limite minimo degli avvisi di accertamento previsti nei regolamenti comunali e con il limite minimo di versamento spontaneo (comma 168 L. 296/2006)

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Esempi
  - Avviso di accertamento anno 2015 (emesso nel 2020) di importo di € 9
  - Avviso non esecutivo
  - *Avviso di accertamento anno 2016 (emesso nel 2020) dopo il precedente di € 8*
  - *I due avvisi cumulati superano € 10 e acquistano efficacia esecutiva*
  - Avviso di accertamento anno 2015 (emesso nel 2020) di importo di € 50 pagato per € 41
  - Avviso comunque esecutivo dato che era stato emesso per importo > 10 euro?

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- L'Ente affida il carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata **decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento**
  - Eccetto **fondato pericolo per la riscossione rilevato da parte dell'ente impositore**

- Ente impositore
- Soggetto art. 52, c. 5, let b D.Lgs 446/97
- ADER
- Gestore servizio rifiuti per TARI o TARIC

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Fondato pericolo per la riscossione rilevato da parte dell'ente
  - Deve essere **debitamente motivato**
  - Va **portato a conoscenza del contribuente** (non previsto come)
  - Possibile trasmettere l'atto al soggetto legittimato alla riscossione **appena trascorsi 60 giorni dalla notifica degli atti** anche prima dei termini di cui alle lettere a) e b)
    - Del termine per proporre ricorso (se maggiore di 60 gg)
    - Del trascorso dei 30 giorni decorrenti dalla scadenza del pagamento

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Modalità di trasmissione del carico al soggetto legittimato**
  - Individuate con apposito D.M. del MEF
  - Nelle more le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo sono individuate dal competente ufficio dell'ente
- **Il soggetto legittimato alla riscossione**
  - Deve informare il debitore di aver preso in carico le somme
    - Con raccomandata semplice
    - Posta elettronica (non è richiesta la PEC)

  L'informativa non va inviata se rileva **fondato pericolo per la riscossione**

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- L’esecuzione (quindi le azioni esecutive) è però **sospesa**
  - **Per 180 giorni** dall’affidamento in carico degli atti
  - **Per 120 giorni** se il soggetto che effettua la riscossione forzata **è lo stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento** *(la norma sembra riferirsi alle sole entrate tributarie e NON anche a quelle patrimoniali)*
    - Quindi sia se l’avviso è emesso dall’ente impositore che si occupa anche della riscossione coattiva e sia se l’avviso è emesso dal concessionario che si occupa anche della riscossione coattiva

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- La **sospensione non si applica**
  - Alle azioni cautelari e conservative (fermo amministrativo veicolo, iscrizione di ipoteca)
  - Nel caso di **accertamenti definitivi** (sia per decorrenza dei termini di impugnativa e sia per passaggio in giudicato della decisione del giudice)
  - Decadenza dalla rateizzazione e recupero delle somme
  - Se il soggetto legittimato alla riscossione forzata viene a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per la riscossione dopo l'affidamento

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 1, comma 795, L. 160/2019)

- Se **l'importo non è superiore a € 10.000** l'ente prima di attivare una procedura esecutiva o cautelare invia al debitore **un sollecito di pagamento** con cui avvisa che
  - il termine di pagamento indicato nell'atto è scaduto
  - Se non provvede al pagamento entro 30 giorni saranno attivate le procedure
- Se **l'importo non è superiore a € 1.000** le procedure esecutive e cautelari possono essere avviate solo trascorsi 60 giorni (e non più 120 giorni) dall'invio di una comunicazione per posta ordinaria del dettaglio delle iscrizioni a ruolo (L. 228/2012, art. 1, c. 544)

- Disposizione che non si applica in caso di affidamento ad ADER?

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Gli enti e i soggetti art. 52, c. 5, let. b)**
  - Procedono alle procedure esecutive e cautelari sulla base del titolo esecutivo avvalendosi delle norme del titolo II del DPR 602/1973, escluso l'art. 48-bis *(verifica prima di effettuare pagamenti di importo > € 5.000)*
    - Procedure cautelari ed esecutive del ruolo
      - Pignoramento mobiliare (art. 62 DPR 602/73)
      - Espropriazione immobiliare (art. 76 DPR 602/73)
      - Pignoramento beni presso terzi (art. 73 DPR 602/73)
      - Pignoramento crediti verso terzi (art. 72-bis DPR 602/73)
      - Fermo amministrativo dei veicoli (art. 86 DPR 602/73)
      - Iscrizioni ipotecarie (art. 77 DPR 602/73)
    - **Applicazione totale**: non è più previsto «*in quanto compatibili*», come invece ancora oggi indicato dall'art. 7, c. 2, let. gg-quater D.L. 70/2011

NON SONO RICHIAMATI I GESTORI DEL SERVIZIO RIFIUTI NON ISCRITTI ALL'ALBO C. 691 L. 147/2013

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Il soggetto legittimato alla riscossione forzata**
  - Procede ad **espropriazione forzata** con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano la riscossione coattiva
  - Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto trasmesso al soggetto legittimato secondo le regole del D.M. tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata ne attesti la provenienza

Capo II del titolo II DPR 602/1973
- **Espropriazione mobiliare**
- **Espropriazione presso terzi**
- **Espropriazione immobiliare**

QUI INVECE SONO INCLUSI I GESTORI DEL SERVIZIO RIFIUTI NON ISCRITTI ALL'ALBO C. 691 L. 147/2013

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Termini per l'avvio dell'espropriazione forzata**
  - Il soggetto legittimato deve avviare la procedura entro **un anno** dalla notifica degli atti (avvisi di accertamento, atti di riscossione entrate patrimoniali)
  - Trascorso **un anno** prima di avviare l'espropriazione forzata deve **notificare un avviso** che contiene l'intimazione di adempiere entro **5 giorni**
    - Modalità di notifica di cui all'art. 26 DPR 602/1973
      - Funzionario responsabile della riscossione
      - Messo comunale
      - Raccomandata a/r
      - PEC

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Termini per l'avvio dell'espropriazione forzata**
  - **Termine di prescrizione**: l'ente deve avviare le procedure coattive entro 5 anni dalla notifica dell'ingiunzione, pena prescrizione del diritto di credito (secondo la giurisprudenza prevalente)
    - Prescrizione: si interrompe notificando una richiesta di pagamento, a differenza della decadenza che non è soggetta a interruzione o sospensione (di norma)
  - Il termine di decadenza dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006 non è stato abrogato ma non sembra più applicabile ai nuovi accertamenti esecutivi, essendo relativo al termine di notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione)

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Riferimenti normativi**
  - Ai fini della procedura di riscossione i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo o all'ingiunzione fisale si intendono effettuati agli accertamenti (o atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali) esecutivi *(art. 1, c. 792, let. L)*

RIEPILOGO PROCEDURA ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Notifica** dell'avviso di accertamento
- **Scadenza termine per il ricorso**: efficacia di titolo esecutivo dell'avviso
- **Decorso di 30 giorni dalla scadenza precedente**: affidamento della riscossione al soggetto legittimato alla riscossione forzata
- **Fase precedenti all'avvio delle procedure esecutive e cautelari:**
  - **Invio informativa di presa in carico delle somme al debitore** (a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica)
    - Importi fino a € 1.000: azioni esecutive o cautelari possibile solo dopo 60 giorni dall'invio (*la norma della L. 228/2012 parla di «invio per posta ordinaria», «assorbito» dalla raccomandata informativa)*

SALVO FONDATO PERICOLO RISCOSSIONE!

RIEPILOGO PROCEDURA ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- Importi oltre € 1.000 fino a € 10.000: l'informativa deve contenere un **sollecito di pagamento -** azioni esecutive o cautelari possibili solo dopo 30 giorni
- Importi oltre € 10.000: avvio immediato delle procedure esecutive e cautelari, decorsi 60 gg dalla scadenza del versamento

- **Avvio delle procedure cautelari:**
  - Possibile appena trascorsi i termini di cui sopra (60 gg – 30 gg – o nessun termine dall'invio della informativa/sollecito)
  - Iscrizione di ipoteca:
    - Notifica preventiva di un avviso almeno 30 giorni prima

RIEPILOGO PROCEDURA ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Avvio delle procedure esecutive:**
  - Accertamenti definitivi (anche dopo il giudicato)
  - Decadenza dalla rateizzazione

IMMEDIATO SCADUTI I TERMINI DI CUI SOPRA

  - Accertamenti NON definitivi

Avvio possibile DOPO SOSPENSIONE
- **180 giorni dall'affidamento (soggetto legittimato alla riscossione diverso dall'ente)**
- **120 giorni (riscossione soggetto che ha notificato l'accertamento)**

NON OPERA IN CASO DI FONDATO PERICOLO

- **Procedure esecutive**
  - **Espropriazione forzata (mobiliare, immobiliare, presso terzi):** se trascorso 1 anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, notifica intimazione di pagamento (art. 50)

RIEPILOGO PROCEDURA ACCERTAMENTI ESECUTIVI

- **Procedure esecutive**
  - **Espropriazione forzata (mobiliare, immobiliare, presso terzi):**
    - se trascorso 1 anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, notifica intimazione di pagamento (art. 50)
    - Espropriazione immobiliare possibile dopo 180 giorni dall’iscrizione dell’ipoteca

ROTTAMAZIONE RUOLI

- *(Art. 4, comma 4, D.L. 41/2021)*
  - Automatico discarico dei debiti residui al 22/03/2021
    - Di importo fino a € 5.000,00
      - Comprensivo di capitale, sanzioni, interessi per tardiva iscrizione a ruolo
    - Relativi ai carichi affidati agli agenti dal 1/1/2000 al 31/12/2010
    - Anche se oggetto di definizione agevolata (art. 3 DL 119/2018 – art. 16-bis D.L. 34/2019 – art. 1, c. 184-198 L. 145/2018)
  - Solo per le persone fisiche con un reddito imponibile 2019 fino a 30.000 euro e soggetti diversi con reddito imponibili nel periodo d'imposta al 31/12/2019 fino a 30.000 euro

16.000.000 di cartelle

Esclude solo il 17% dei potenziali aventi diritto

ROTTAMAZIONE RUOLI

- *(Art. 4, comma 9, D.L. 41/2021)*
  - Sono esclusi
    - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
    - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    - d) le risorse proprie tradizionali art. 2, par. 1, let. a, decisioni 2007/436/ce 7/06/2007, 2014/335 del 26/05/2014 e IVA sulle importazioni

ROTTAMAZIONE RUOLI

- *(Art. 4, comma 5, D.L. 41/2021)*
  - Modalità, date di annullamento, discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti rimesse a D.M.
  - Il D.M. stabilirà anche le modalità di riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati (*possibile ripiano fino a 10 anni, in quote costanti, a decorrere dall'anno di riaccertamento*)
  - Non si applicano
    - Le cause di decadenza del diritto al discarico (art. 19 D.Lgs 112/1999)
    - La procedura di discarico per inesigibilità (art. 20 D.Lgs 112/1999)
    - La responsabilità amministrativa e contabile, salvo dolo (art. 1, c. 529, L. 228/2012)
  - Le somme versate prima della data di annullamento sono definitivamente acquisite

ROTTAMAZIONE RUOLI

- *(Art. 4, comma 6, D.L. 41/2021)*
  - Sospensione della riscossione che possono rientrare nella rottamazione dal 22/03/2021 fino alla data stabilita dal D.M.
  - Sospesi i termini di prescrizione per lo stesso periodo

ROTTAMAZIONE RUOLI

- *(Art. 4, comma 7, D.L. 41/2021)*
  - Rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento
  - Rimborso delle spese delle procedure esecutive (eccetto quelle relative alla rottamazione dei ruoli fino a € 1.000 – art. 4 D.L. 119/2018)

Rimborso a carico dello Stato

2 RATE

ALMENO IL 70% ENTRO IL 31/12/2021

L'agente presenta la richiesta entro la data fissata dal DM al Ministero dell'economia

IL RESIDUO ENTRO IL 30/06/2022

ROTTAMAZIONE RUOLI

- *(Art. 4, comma 8, D.L. 41/2021)*
  - Rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento annullate con la rottamazione del D.L. 119/2018
    - Non previsto a carico degli enti dalla norma dell'art. 4 del D.L. 119/2018 (che si limitava a porre a carico degli enti le spese delle procedure esecutive dal 2014)
    - Poste oggi a carico dei Comuni in 20 rate annuali massime di pari importo
      - L'agente presenta la richiesta entro il 30/09/2021
      - Prima rata da versare entro il 31/12/2021

L'INGIUNZIONE FISCALE

- Disciplina dettata dal RD 639/1910
  - Funzione duplice
    - **Titolo esecutivo**
      - Non richiede decreto ingiuntivo del tribunale per l'esecutività, trattandosi di un ordine di pagamento preordinato all'espropriazione dei beni (art. 2 RD 639/1910)
      - Efficacia esecutiva con la semplice sottoscrizione del funzionario responsabile
        - Visto pretorile abrogato dall'art. 229 del D.Lgs 51/98
        - Esecutiva di diritto con la semplice sottoscrizione
        - Esecutiva dopo 30 giorni dalla notifica se non opposta
      - In senso contrario la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18491/2016, con la quale ha ritenuto che l'ingiunzione è un mero atto accertativo e che non è un atto di riscossione – è solo un atto prodromico all'iscrizione a ruolo

L’INGIUNZIONE FISCALE

- Disciplina dettata dal RD 639/1910
  - Funzione duplice
    - **Titolo esecutivo**
      - La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30/2016, sezioni unite, ha invece ritenuto che l’ingiunzione è equivalente all’iscrizione a ruolo
    - **Atto di precetto**
      - Prodromico all’azione esecutiva

L’INGIUNZIONE FISCALE

- **Entrate riscuotibili con l’ingiunzione fiscale**
  - Entrate tributarie
  - Entrate patrimoniali

- La giurisprudenza ne ha esteso l’utilizzo a tutte le entrate e non solo a quelle patrimoniali, come previsto in origine dall’art. 1 del RD 639/1910

L'INGIUNZIONE FISCALE

- **Compiti del funzionario responsabile dell'entrata**
  - **Predispone e sottoscrive l'ingiunzione fiscale ***
  - Adotta il preavviso di fermo amministrativo del veicolo e il fermo amministrativo
  - Iscrive l'ipoteca
  - Sottoscrive l'atto di pignoramento presso terzi
- **Compiti del funzionario responsabile della riscossione**
  - Notifica gli atti della riscossione
  - Esecuzione mobiliare ed immobiliare
  - Esecuzione dei pubblici incanti
  - Esecuzione del pignoramento presso terzi

* **La sentenza n. 742/2019 della CTR Toscana ha ritenuto legittima un ingiunzione fiscale firmata dal funzionario responsabile anche se redatta in seguito ad un incarico di assistenza tecnica ad un legale**

L’INGIUNZIONE FISCALE

- Alle ingiunzioni fiscali emesse dal 1/1/2020 si applicano le disposizioni dei commi 794-803 dell’art. 1 della L. 160/2019
  - Comma 794: ingiunzioni fiscali non sono titoli esecutivi per importi inferiori a € 10
  - Comma 795: obbligo invio sollecito di pagamento per importi fino a € 10.000
  - Comma 796-801: rateizzazione
  - Comma 802: interessi sulle somme
  - Comma 803: costi di elaborazione e di notifica degli atti

L’INGIUNZIONE FISCALE

- **Elementi previsti dal RD 639/1910**
  - Individuazione del debitore
  - Ragioni della pretesa creditoria
  - Quantificazione delle somme dovute
  - Intimazione dell’adempimento
  - Termine e autorità alla quale proporre ricorso (dipende dall’entrata)
  - «minaccia» azioni esecutive o cautelari in caso di inadempimento
- **Elementi richiesti dall’art. 7 della L. 212/2000**
  - Motivazione: richiamo al precedente avviso di accertamento
  - Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
  - Responsabile del procedimento
  - Organo a cui è possibile promuovere un riesame nel merito in sede di autotutela
  - Modalità, termine e organo giurisdizionale o autorità amministrativa a cui è possibile ricorrere
- **Sottoscrizione del funzionario** (che sostituisce il visto di esecutorietà)

L'INGIUNZIONE FISCALE

- Notifica
- A mezzo ufficiale giudiziario
  - Secondo le norme del cod. proc. civile: deve essere notificata dall'ufficiale giudiziario secondo le forme delle citazioni (art. 2 RD 639/1910)
  - PEC per mezzo ufficiale giudiziario (art. 149-bis cod proc civ)
- Notifica mediante servizio postale (legge 890/82) *cd busta verde*
  - Art. 10 L. 259/99: le norme sulla notificazione a mezzo posta dell'ufficiale giudiziario sono applicabili anche agli atti notificati dalla PA da parte dell'ufficio che li adotta
  - Art. 14 L. 890/82 (art. 20 L. 146/98): la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari.
- A mezzo messi notificatori speciali (L. 296/06)
- PEC diretta da parte dell'ente impositore: dal 1/07/2017
- *La notifica anche se irregolare vale come atto interruttivo della prescrizione del credito*

L'INGIUNZIONE FISCALE

- Notifica a mezzo PEC
- Le PA notificano **direttamente** ai domicili digitali i propri atti, inclusi
  - I verbali relativi alle sanzioni per violazioni di norme del codice della strada
  - Gli atti impositivi di accertamento e riscossione
  - **Le ingiunzioni fiscali**
- **Fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario**
- La conformità all'originale della copia informatica inviata al contribuente è attestata dal responsabile del procedimento ai sensi art. 22 e 23-bis

L’INGIUNZIONE FISCALE

- Motivazione
  - L’ingiunzione fiscale soggiace all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 della L. 212/2000
  - La motivazione consiste nel riferimento al precedente atto di accertamento ovvero nella motivazione della pretesa tributaria (art. 7, c. 3, L. 212/2000)
  - L’ingiunzione fiscale quindi è compiutamente motivata con l’indicazione del prodromico avviso di accertamento
  - Se l’avviso di accertamento è viziato anche l’ingiunzione viene travolta dal vizio.
  - L’ingiunzione può impugnarsi però solo per vizi propri e non anche per vizi attinenti alla pretesa tributaria o all’avviso di accertamento
  - In caso di vizio della notifica dell’avviso di accertamento il contribuente può contestare la pretesa tributaria o la decadenza della stessa contestando l’ingiunzione fiscale

L'INGIUNZIONE FISCALE

- Termini per la notifica: tributi
  - In caso di riscossione coattiva la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento, ingiunzione fiscale), deve avvenire entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo *(art. 1, comma 163, L. 296/2006)*

TERMINE DI DECADENZA

- Termini per la notifica: entrate patrimoniali
  - Termine di prescrizione civilistici
    - Ordinario: 10 anni
    - Breve: 5 anni

L’INGIUNZIONE FISCALE

- Impugnazione dell’ingiunzione
  - Nel caso delle entrate tributarie l’ingiunzione deve essere impugnata davanti al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica (cass. Sentenza 10958/2005)
  - Nel caso di entrate patrimoniali il ricorso va proposto davanti al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale a seconda del valore della controversia)
  - Nel caso di ingiunzione fiscale emessa dal concessionario esterno è competente il giudice del luogo dell’ente locale concedente (Corte costituzionale, sentenza n. 44/2016 – incostituzionale l’art. 4 del D.Lgs 546/1992)
    - Quanto sopra vale anche per le entrate patrimoniali (Corte costituzionale, sentenza n. 158/2019)

L'INGIUNZIONE FISCALE

- **Procedure esecutive e cautelari**
- **Ingiunzione fiscale "rafforzata"**
  - Utilizzo delle procedure di cui al titolo II del DPR 602/73 (art. 1, c. 792, let. f, L. 160/201)
    - Procedure di cui al DPR 602/73
      - Pignoramento mobiliare (art. 62 DPR 602/73)
      - Espropriazione immobiliare (art. 76 DPR 602/73)
      - Pignoramento beni presso terzi (art. 73 DPR 602/73)
      - Pignoramento crediti verso terzi (art. 72-bis DPR 602/73)
      - Fermo amministrativo dei veicoli (art. 86 DPR 602/73)
      - Iscrizioni ipotecarie (art. 77 DPR 602/73)
  - <u>Rispetto dei limiti di importo e delle condizioni imposte agli agenti della riscossione in relazione all'espropriazione immobiliare e all'iscrizione di ipoteca</u>

Parte 5
Affidamento della riscossione e ruolo dei revisori

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

- **Riscossione Spontanea e coattiva**
  - **GESTIONE DIRETTA**
  - **CONCESSIONE A TERZI**
  - **APPALTO DI SERVIZI STRUMENTALI**

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

- **CONCESSIONE A TERZI**
  - Elementi individuati dall’art. 52, c. 5, del D.Lgs 446/1997
    - Tipologie di procedura da adottare per la scelta del contraente (*rispetto delle normative europee e delle norme di disciplina delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali)*
    - Soggetti a cui è possibile effettuare l’affidamento
    - Assenza di costi aggiuntivi per il contribuente derivanti dall’affidamento
    - Il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate è posto dal funzionario responsabile

LA CONCESSIONE A TERZI

NB: il concessionario NON può riscuotere salvo che non si tratti dell'Agenzia delle entrate-riscossione

- <u>Procedura di affidamento</u>
  - A prescindere dalla natura giuridica della riscossione si applicano le procedure previste per i SPL, quindi procedura ad evidenza pubblica (D.Lgs 50/2016)
    - Procedure aperte
    - Procedure ristrette
    - Procedure negoziate (utilizzabili sono in casi limitati)
  - Concessioni di servizi: si applicano le norme del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016), in particolare
    - Art. 164: *alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice…*

CONCESSIONE A TERZI

- Elementi caratterizzanti della concessione
  - Art. 165 D.Lgs 50/2016:
    - *nelle concessioni la maggior parte dei ricavi del concessionario deve derivare dalla vendita di servizi sul mercato*
    - *Il concessionario deve farsi carico del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario*
    - *Necessità di redigere il piano economico finanziario, che dimostra la sostenibilità della concessione*
    - *Possibile un contributo pubblico, sotto forma di un prezzo o della cessione di immobili (max 49% del valore dell'investimento complessivo)*
  - **Necessità del parere preventivo dell'organo di revisione (art. 239, comma 1, let. b, punto 3, D.Lgs 267/2000)**

CONCESSIONE A TERZI

- Concessione e appalto di servizi: distinzione
  - **CONCESSIONE**
    - **Aspetto giuridico:** delega a terzi della potestà pubblica
    - **Aspetto economico:** trasferimento del rischio di gestione
    - **Definizione normativa:** un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del **rischio operativo** legato alla gestione dei servizi *(art. 3, c. 1, let. vv, D.Lgs 50/2016)*

CONCESSIONE A TERZI

- Concessione e appalto di servizi: distinzione
  - **CONCESSIONE**
    - «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile *(art. 3, c.1, let. zz, D.Lgs 50/2016)*

CONCESSIONE A TERZI

- Concessione e appalto di servizi: distinzione
  - **CONCESSIONE**
    - I poteri pubblici connessi alla riscossione sono delegati al privato (es. sottoscrizione delle ingiunzioni, azioni esecutive-cautelari, ecc.)
    - Il concessionario deve essere iscritto all'albo (salvo eccezioni di legge)
    - Il concessionario privato deve disporre di un **funzionario della riscossione** (art. 7, c. 2, lett. gg-sexies, D.L. 70/2011)
      - Nominato dal rappresentante legale della società
      - Esercita le funzioni spettanti agli ufficiali della riscossione e ai segretari comunali ai sensi del RDL 639/1910
    - Nel caso possano incassare sono agenti contabili

CONCESSIONE A TERZI

- <u>Soggetti a cui è possibile l'affidamento</u>

1. Soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 *(procedura ad evidenza pubblica)*
   - *Non è necessaria l'iscrizione all'albo per l'appalto dei servizi strumentali alla riscossione*
2. Operatori di stati membri stabiliti in un paese della UE <u>*(procedura ad evidenza pubblica)*</u>
   - Che esercitano le attività suddette
   - Dotate di certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento da cui risulta la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa di settore

CONCESSIONE A TERZI

- <u>Soggetti a cui è possibile l'affidamento</u>

3. Società a capitale misto pubblico privato

   (con procedura a evidenza pubblica)

   - Iscritte nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs 446/97
   - Con soci privati scelti nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari tra
     - Soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs 446/97
     - Operatori di altri stati membri con analoghi requisiti

   (doppia procedura ad evidenza pubblica)

4. Società in house

   - Società a totale partecipazione pubblica, nella quale l'ente controllante esercita un CONTROLLO ANALOGO, equivalente a quello che esercita sui propri servizi, che svolge LA MAGGIOR PARTE DELLA SUA ATTIVITA' nei confronti dell'ente controllante e che OPERA NELLA SFERA TERRITORIALE DELL'ENTE CONTROLLANTE
   - Possibile affidamento DIRETTO
   - Non è necessaria l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997

CONCESSIONE A TERZI

4. Società in house

- Secondo il D.Lgs 175/2016, è tale quella sulla quale un'amministrazione esercita il **controllo analogo** o più amministrazioni esercitano il **controllo analogo congiunto**, consistente nella situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando **un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.** Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante. Il controllo analogo congiunto è la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONCESSIONE A TERZI

- Soggetti a cui è possibile l'affidamento

5. Altri soggetti individuati dalla legge
   - **Soggetto gestore del servizio rifiuti**
     - AFFIDATARIO DIRETTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA (art. 1, comma 668, L. 147/2013)
     - AFFIDATARIO DIRETTO DELLA TARI e della TARES, se in essere alla data del 31/12/2013, fino alla scadenza del contratto (art. 1, comma 691, L. 147/2013)
   - **Agenzia delle entrate – riscossione**
     - AFFIDATARIO DIRETTO DELLA RISCOSSIONE delle entrate degli enti locali, previa deliberazione (Art. 2 D.L. 193/2016)
   - **Soggetto affidatario dell'accertamento o della riscossione della Tares al 31/12/2013**
     - AFFIDATARIO DIRETTO DELLA TARI (Art. 1, c. 691, L. 147/2013)
   - **Soggetto gestore dell'IMU e della TASI alla data del 31/12/2019 fino alla durata del contratto**
     - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'IMU (art. 1, c. 781, L. 160/2019)

CONCESSIONE A TERZI: AFFIDAMENTO ADER

- **Dal 1° luglio 2017**
  - Possibile affidare ad **Agenzia delle entrate – riscossione** la riscossione delle entrate degli enti locali
    - Affidamento **diretto** senza necessità di procedure pubbliche
      - *Possibile contrasto con le norme comunitarie e con il codice degli appalti, pur nell'incerta natura della riscossione (servizio, funzione pubblica?)*
    - Possibile affidare ad Agenzia delle entrate-riscossione della riscossione **<u>spontanea e coattiva</u>**
      - di tutte le entrate (**tributarie e patrimoniali)**
    - Può trattarsi di entrate **dell'ente locale o delle società partecipate** (es. la riscossione della tariffa corrispettiva o della TARI affidata al gestore società partecipata) – modificato art. 35 D.L. 50/2017
      - la delibera deve comunque essere adottata dall'ente partecipante

CONCESSIONE A TERZI: AFFIDAMENTO ADER

- Affidamento **diretto** senza necessità di procedure pubbliche:
  - Delle amministrazioni locali come definite dall'ISTAT ex art. 1, c. 3, L. 196/2009
  - Dalle società da esse partecipate fermo restando che
    - Il MEF autorizza la riscossione a mezzo ruolo di specifiche entrate di società per azioni a partecipazione pubblica, le quali possono procedere all'iscrizione a ruolo solo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutivo un'ingiunzione ex RD 639/1910
    - *(modifica apportata dall'art. 35 del D.L. 24/04/2017, n. 50)*

CONCESSIONE A TERZI: AFFIDAMENTO ADER

- Affidamento **diretto** senza necessità di procedure pubbliche
  - *Possibile contrasto con le norme comunitarie e con il codice degli appalti, pur nell'incerta natura della riscossione (servizio, funzione pubblica?)*
    - Secondo il **TAR Napoli sentenza n. 4002/2019** legittimo l'affidamento diretto e non incompatibile con le norme comunitarie
      - *Le normative comunitarie equiparano la gestione affidata al libero mercato alla gestione internalizzata*
      - *L'affidamento ad ADER è una forma di gestione internalizzata mediante delega ad uso soggetto che svolge tale compito istituzionale e facente parte del sistema allargato della pubblica amministrazione*

CONCESSIONE A TERZI: AFFIDAMENTO ADER

- Secondo il **TAR Napoli sentenza n. 4002/2019** legittimo l'affidamento diretto e non incompatibile con le norme comunitarie
- *La norma non confligge con i principi di uguaglianza e di libertà dell'iniziativa economica. L'affidamento ad ADER*
  - *Risponde al principio costituzionale della riserva a favore di enti pubblici di determinate attività economiche che si riferiscono a servizi pubblici essenziali*
  - *Ha natura facoltativa e non obbligatoria, essendo rimesso alla libera scelta dell'ente locale*
- *Durata dell'affidamento? ……pertanto, conformemente all'art. 168 del d.lgs. n. 50/2016, non introduce un sistema concessorio di durata indefinita…;*

CONCESSIONE A TERZI: AFFIDAMENTO ADER

- Possibile affidare ad **Agenzia delle entrate – riscossione** la riscossione delle entrate degli enti locali
  - Mediante deliberazione del Consiglio comunale da adottare con decorrenza dal 1° luglio 2017
    - La delibera può adottarsi anche prima, ma avrà effetti dal 1° luglio
    - Possibile adottare la delibera anche successivamente, con effetti dal momento in cui la stessa diventa efficace
    - Delibera adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 (trattasi di disciplina della riscossione delle entrate)
    - **Necessità del parere preventivo dei revisori dei conti (art. 239, comma 1, let. b, punto 3, «*modalità di gestione dei servizi*»)**
  - Facoltà possibile per tutti gli enti locali (Comuni, Province, Comunità montane, Città metropolitane, Comunità isolane, Unioni di Comuni)
  -

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

- Concessione e appalto di servizi: distinzione
  - **APPALTO DI SERVIZI**
    - Il soggetto affidatario non è delegato dei pubblici poteri, ma svolge solo servizi per conto dell'ente affidante
    - L'affidamento avviene seguendo le regole del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016)
    - L'affidatario NON deve essere necessariamente iscritto all'albo (sentenza Consiglio di Stato 1421/2014, TAR Lazio, sentenza 1105/2016)
    - L'affidatario NON riscuote le somme (anche nel caso della riscossione coattiva), ma svolge solo servizi strumentali (stampa avvisi, ingiunzioni, cura delle notifiche, ecc.)

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

- **L’affidamento della riscossione è ancora una concessione?**

ANAC comunicato del 22/12/2015

- Siamo di fronte ad un appalto poiché nell’affidamento della riscossione manca
  - Il rischio di domanda, poiché la domanda proviene dall’ente locale e non dai privati e poiché i privati non possono scegliere se utilizzare o meno il servizio
  - Il rischio di offerta, cioè il rischio che la fornitura dei servizi non corrisponda alla domanda
- Tuttavia possono essere presenti specifici rischi economici in capo all’operatore privato che possono qualificarla come concessione

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

- **L’affidamento della riscossione è ancora una concessione?**
- Nella riscossione coattiva ad esempio se l’entità del rischio trasferito è alta il concessionario potrebbe non recuperare i costi, oppure se l’aggio è stabilito in base al riscosso piuttosto che sull’accertato, se vi è o meno un minimo garantito

IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI

- L’organo di revisione rilascia pareri, secondo le modalità indicate dal regolamento di contabilità, nelle materie di…modalità di gestione dei servizi/regolamenti tributari

(art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000)

  - Attività di collaborazione dell’organo di revisione con il **consiglio comunale** nell’ambito dell’esercizio della competenza prevista dall’art. 42, let. e, del D.Lgs 267/2000, relativa a
    - **organizzazione dei pubblici servizi**, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, **affidamento di attività o servizi mediante convenzione**

IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI

- Il parere si riferisce pertanto
  - alla **scelta della modalità di gestione** dei servizi pubblici locali (non risulta alcuna distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica o non a rilevanza economica)
  - Inquadramento giuridico come concessione o appalto
  - all'eventuale costituzione di società per la gestione della riscossione, **valutando la sua compatibilità con tutte le disposizioni in materia di partecipate pubbliche** (oggi contenute nel D.Lgs 175/2016, art. 5)
  - alla valutazione sulla **legittimità della modalità prescelta per la gestione del servizio**, tra quelle ammesse dalla legge
  - alla **valutazione sulle condizioni economiche** del servizio, possibilmente comparate con quelle di altre modalità possibili di gestione
  - completezza delle previsioni del capitolato

IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI

- Il parere deve riportare la valutazione della
  - Congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio necessarie per fronteggiare gli oneri connessi alla modalità di gestione prescelta *(art. 239, comma 1-bis, D.Lgs 267/2000)*
- Il parere riguarda solo le proposte di consiglio comunale ed è obbligatorio ma non vincolante
  - Obbligo di motivazione da parte del consiglio comunale della mancata adozione delle misure indicate dai revisori